

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1989 DEL 02/12/2022

O G G E T T O

STIPULA CONTRATTO CON BIO.GEA SRL PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE, RESA DAL DR. CENTOFANTE PAOLO, AI SENSI DELL'ART. 117 CO. 6 CCNL 2016/2018 DELL'AREA SANITÀ.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 2038/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, neanche parzialmente, previa la stipula di apposito contratto tra le parti. Tale attività è contemplata in un quadro normativo ben preciso a livello nazionale e poi ripreso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché, in sede aziendale, dal Regolamento per la disciplina dell’attività libero-professionale. Infatti, tanto l’art. 15 quinquies lett. c) del D.Lgs. n. 502/92 introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99 quanto l’art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, ripresi dall’art. 117 co. 6 del C.C.N.L. 2016/2018 Area Sanità, prevedono e disciplinano tale fattispecie.

La Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha modificato le regole per lo svolgimento di attività a pagamento al di fuori delle mura ospedaliere per i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo. Conseguentemente l’attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui, nel rispetto comunque del necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico, così come previsto dalla normativa vigente, in particolare dal CCNL dell’Area Sanità e dall’art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea orario di lavoro).

Ebbene, al fine di modulare l’esercizio della c.d. libera professione occasionale rispetto all’attività istituzionale e soprattutto all’attività libero professionale intramuraria, di cui all’art. 117 del C.C.N.L. della Dirigenza dell’Area Sanità del 19/12/2019 e dell’art. 7 del vigente Regolamento aziendale, la scrivente Azienda ha provveduto ad adottare con delibera n. 1277 del 15/07/2021 le nuove linee di indirizzo specifiche per lo svolgimento della predetta attività stabilendo il tetto massimo delle prestazioni che un dirigente medico può erogare all’interno dei 22 accessi nell’arco dell’anno.

E’ pertanto intervenuta richiesta a carattere occasionale da parte della seguente struttura:

STRUTTURA	SANITARI INTERESSATI	DISCIPLINA	DECORRENZA
BIO.GEA SRL	CENTOFANTE PAOLO	CARDIOLOGIA	01/12/2022 30/11/2023

Stante le verifiche effettuate dalla scrivente Direzione ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, nonché verificata la regolarità della richiesta, si propone la stipula del sopracitato contratto, alle condizioni e con le modalità precisate nell’allegato contratto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali *intramoenia* e/o altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I. di cui alla deliberazione U.L.SS. n. 219/2020 oltre e al di fuori dell’orario di servizio, così come di seguito dettagliate:

- ONORARIO definito dal dirigente sanitario che svolge l'attività;
- I.R.A.P. calcolata sull'onorario nella percentuale di legge (8,5%);
- FONDO di PEREQUAZIONE: pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) ex art. 116 co. 2 lett. i) del C.C.N.L. 2016/2018 dell'Area Sanità;
- FONDO "BALDUZZI" pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti), ex art. 1 co. 4 L. 3/8/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189).
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 3% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula del contratto per attività a pagamento a carattere occasionale, con la struttura BIO.GEA SRL, per il periodo dal 01/12/2022 al 30/11/2023, nei termini ed alle condizioni precisate nel contratto stesso, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di dare atto che l'incasso derivante dalla stipula del contratto in argomento verrà imputato ai ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia del Bilancio sanitario conto 5108000015;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

	<u>CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'</u>	
	<u>A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE</u>	
	EX ART. 15 QUINQUIES LETT. C) D.L.VO. 502/92 e s.m.i.	
	TRA	
	L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 "Berica" (di seguito denominata anche	
	"U.L.SS. n. 8") – con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza	
	codice fiscale e P. IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante,	
	Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19.5.1957 Cod.	
	Fisc. BNV MGS 57E59 G288F)	
	E	
	La Società BIO.GEA S.R.L. (di seguito denominata anche "Struttura") con sede	
	legale in via Fabiani 10 – 36100 Vicenza - codice fiscale e P.IVA 03419560242,	
	nella persona del legale rappresentante Maraschin Maddalena (nato a Torri di	
	Quartesolo (VI) il 18/10/1970 - Cod. Fisc. MRSMDL70R58L840F)	
	PREMESSO	
	- che l'art. 15 quinquies lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall'art. 13 del	
	D.L.vo 229/99, l'art. 117 comma 6 del CCNL 2016/2018 dell'Area Sanità	
	nonché l'art. 9 del DPCM 27/3/2000, prevedono la possibilità per i Dirigenti	
	Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai	
	proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta	
	individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di	
	altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria	
	privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette	
	Aziende e/o Strutture;	
	- che la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito	
	Pag. 1 di 7	

	la disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:	
	<i>“ ..(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l’azienda deve fissare il</i>	
	<i>limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre</i>	
	<i>attività svolte”.</i>	
	- che con delibera n. 1277 del 15/07/2021 l’U.L.SS. n. 8 ha approvato le nuove	
	linee di indirizzo aziendali specifiche per l’attività a pagamento a carattere	
	occasionale, stabilendo il tetto massimo delle prestazioni che un dirigente	
	medico può erogare all’interno dei 22 accessi nell’arco dell’anno;	
	- che la Struttura, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr.	
	Centofante Paolo, dirigente medico dipendente dell’U.L.SS. n. 8;	
	- che la Struttura è titolare della autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e	
	non è accreditata con il S.S.N.;	
	- che la Struttura non è collegata ne controllata da altra struttura sanitaria privata	
	accreditata ai sensi dell’art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti);	
	- che per la Struttura il presente contratto con l’U.L.SS. n. 8, non costituisce	
	accreditamento.	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Su richiesta dei singoli utenti della Struttura, il dr. Centofante Paolo, dipendente	
	dell’U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a partecipare	
	ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la predetta	
	Struttura nella disciplina di Cardiologia.	
	Art. 2 – Modalità di Esecuzione	
	L’attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Centofante Paolo è	
	Pag. 2 di 7	

autorizzato a svolgere l'attività in argomento nel **limite massimo individuale di n.**

120 prestazioni annuali da erogarsi all'interno dei **2 accessi al mese per un totale**

massimo di n. 22 accessi annui così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto

2016 n. 1314 intendendosi ricompresi in tale limiti anche eventuali

accessi/prestazioni effettuati presso altre strutture private non accreditate.

Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per

la Struttura la possibilità di tenere liste di prenotazione.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge

l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività

istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero

psico-fisico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal

CCNL dell'Area Sanità e dall'art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge

Europea orario di lavoro).

Art. 3 – Condizioni Economiche

L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Centofante Paolo le seguenti

prestazioni e tariffe:

Prestazione	Tariffa	Tariffa
	U.L.SS.*	minima **
Prima visita cardiologica con ECG	€ 139,00	€ 161,00

* Tariffa applicata dall'U.L.SS. alla Struttura

** Tariffa minima che la Struttura deve applicare al paziente

Art. 4 – Adempimenti della Struttura

La Struttura provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con cadenza

mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante l'allegato

“RIEPILOGO ACCESSI MENSILI” (**Allegato 1**), l'elenco analitico delle

	prestazioni erogate con l'effettivo orario di presenza c/o la Struttura dello specialista,	
	detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della	
	Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le	
	prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.	
	Art. 5 - Fatturazione	
	L'U.L.SS. n. 8 sulla base del "riepilogo accessi mensili" di cui all'articolo	
	precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate	
	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato	
	dalla Struttura, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla fattura stessa.	
	Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà	
	assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità	
	civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria	
	Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'U.L.SS..	
	La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e	
	1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'U.L.SS. n.	
	8 autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3.	
	Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi	
	dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della	
	obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e	
	previste dal presente contratto. Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la	
	Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime	
	di attività aziendale a pagamento a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a	
	dovervi eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver	
	adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei	
	Pag. 4 di 7	

	lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del	
	trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati è l’U.L.SS. n. 8.	
	L’U.L.SS. n. 8 nomina la Struttura “Responsabile esterno del trattamento dei dati	
	personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. n. 8 e nel rispetto	
	della precitata normativa in materia”.	
	La Struttura nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo	
	rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito	
	all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello	
	necessario per gli scopi del trattamento.	
	Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell’attività	
	oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire	
	l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel	
	Pag. 5 di 7	

	Regolamento UE 2016/679. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 è autorizzato al	
	trattamento dei dati raccolti nell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 29 del Regolamento UE 679/2019 e 2 quaterdecies del Decreto	
	Legislativo 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal 01/12/2022 al	
	30/11/2023. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla	
	Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC. Le Parti si riservano il diritto di risolvere il	
	contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle	
	Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto,	
	mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni,	
	decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.	
	Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	➤ è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2,	
	Pag. 6 di 7	

allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono

a carico della parte richiedente;

➤ viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti

norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in

materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

BIO.GEA S.R.L.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

Maraschin Maddalena

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice

civile gli artt. 5 e 6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

BIO.GEA S.R.L.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

Maraschin Maddalena

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Effettuati dal Dott.

All'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Email: liberaprofessione@aulss8.veneto.it

Mese di

Anno

	Data	Orario ENTRATA	Orario USCITA	PAZIENTE (cognome nome)	CODICE FISCALE	PRESTAZIONE	TARIFFA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
						TOTALE	0,00 €

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo Specialista
(timbro e firma)